



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 25/03/2016

Prot.300/A/2251/16/124/68



233157

OGGETTO: Legge 23 marzo 2016 n. 41, recante: "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274."

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO -- BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA
POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la Legge 23 marzo 2016, n. 41, recante *"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"*.

La norma introduce nell'ordinamento due nuovi reati: il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime e reca numerose modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada, necessarie a dare completa attuazione alla previsione delle nuove figure delittuose il cui testo, opportunamente integrato e coordinato, per immediata evidenza si allega alla presente (all. 1).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Le nuove ipotesi di reato, contenute negli artt. 589-*bis* e 590-*bis* C.P., sono state costruite in modo sostanzialmente simmetrico, tale da configurare, per ciascuna, una complessa articolazione di aggravanti ed attenuanti essenzialmente aventi identico contenuto, sia pure con la previsione di pene diverse e proporzionate al grado di colpa e al livello di aggressione dei beni tutelati della vita e dell'integrità fisica.

Con la presente circolare, dopo una breve ricognizione delle nuove disposizioni, si intendono fornire le prime indicazioni operative per quanto riguarda gli aspetti afferenti in modo specifico all'attività di polizia, allo scopo di prevedere un'uniforme applicazione delle nuove disposizioni, restando comunque impregiudicata la necessità di intraprendere diretti contatti con le locali Procure della Repubblica per adeguare, ove necessario, le indicazioni generali di cui alla presente circolare alle concrete direttive fornite dall'Autorità Giudiziaria in sede locale, a cui compete il coordinamento dell'attività d'indagine per i nuovi reati.

1. OMICIDIO STRADALE

La nuova legge inserisce nel codice penale il delitto di **omicidio stradale** (**articolo 589-*bis***) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione di diversa entità in ragione della presenza di particolari aggravanti, il conducente o altro utente della strada la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

Accanto ad un'ipotesi generica, di cui all'art. 589, comma 1, C.P., il reato di omicidio stradale si articola, infatti, in diverse ipotesi aggravate:

- un caso aggravato per effetto della condotta del conducente che guida in grave stato di alterazione (art. 589-*bis*, commi 2 e 3, C.P.);
- un'ipotesi, meno grave, di guida in stato di ebbrezza (art. 589-*bis*, comma 4, C.P.);
- una serie di casi aggravati per effetto di condotte tipizzate che rendono manifesta una grave imprudenza alla guida da parte del conducente (art. 589-*bis*, comma 5, C.P.).

Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti di cui all'art. 589-*bis*, comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

l'aggravante ad effetto speciale in caso di fuga dopo l'incidente, di cui all'art. 589-ter C.P.

La norma, infine, prevede un'attenuante speciale nel caso in cui la morte non sia esclusiva conseguenza della condotta del colpevole.

1.1 Omicidio stradale non aggravato

La fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane, come previsto dalla previgente normativa dell'art. 589 C.P., la **reclusione da due a sette anni**. Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e delle relative disposizioni complementari. In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall'art. 2 comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.

1.2 Omicidio stradale aggravato da stato di alterazione del conducente

Secondo la previsione dell'art. 589-bis, commi 2 e 3, C.P., l'omicidio è aggravato quando il conducente si trovi in stato di alterazione. Infatti, è punito con la **reclusione da otto a dodici anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali o di mezzi pesanti, indicati dall'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), C.d.S., per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media, cioè, con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l.

Fuori dei casi indicati dall'art. 589-bis, commi 2 e 3, CP, che sono stati sopra illustrati, è invece punito con la pena della **reclusione da cinque a dieci anni** l'omicidio stradale colposo commesso dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l. (art. 589-bis, comma 4, C.P.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Le ipotesi aggravate per alterazione ricorrono solo quando il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti guida un veicolo a motore. In caso di guida di un veicolo senza motore, invece, ricorre sempre l'ipotesi di omicidio stradale non aggravato di cui all'art. 589-*bis*, comma 1, C.P.

1.3 Omicidio stradale aggravato da condotte particolarmente imprudenti

Quando il conducente di un veicolo a motore provoca la morte di una persona per effetto di una condotta considerata particolarmente pericolosa, è punito con la pena della **reclusione da cinque a dieci anni**.

L'art. 589-*bis*, comma 5, C.P. individua, infatti, una serie di condotte tipizzate che rendono manifesta tale significativa imprudenza e che sono costituite dal superamento del limite di velocità, dall'attraversamento di intersezioni con semaforo rosso, dalla circolazione contromano, dall'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi e da sorpassi azzardati in presenza di attraversamenti pedonali o di segnaletica orizzontale costituita da linea continua.

Allo scopo di consentire la corretta ed uniforme qualificazione di tali condotte e di ricondurre i comportamenti che costituiscono aggravante, da cui discendono più gravi conseguenze per l'omicida, alle specifiche previsioni del codice della strada, si forniscono le seguenti precisazioni.

- a) Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 589-*bis*, comma 5, numero 1), C.P. (eccesso di velocità), si rappresenta che la valutazione quantitativa della velocità tenuta al momento dell'incidente può essere desunta dalle specifiche risultanze dei mezzi di prova individuati dall'art. 142 C.d.S. (appositi strumenti omologati ovvero tachigrafo di cui sono dotati alcuni veicoli pesanti) ovvero attraverso qualsiasi altro strumento tecnico che, direttamente o indirettamente, consenta di effettuare una siffatta valutazione in termini quantitativi esatti, ancorché non omologato per l'accertamento di violazioni amministrative per eccesso di velocità.

In particolare, in occasione del rilievo di un incidente stradale, potrà essere utile acquisire i dati contenuti nei dispositivi installati a bordo del veicolo dalle compagnie di assicurazione e nelle centraline che governano l'attivazione del sistema di airbag che, in molti casi, memorizzano la velocità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

tenuta dal veicolo al momento dell'urto. Ove necessario, naturalmente, le operazioni tecniche relative dovranno essere autorizzate dall'autorità giudiziaria ed assistite dalle opportune garanzie difensive.

Per quanto riguarda le risultanze dei dati contenuti nel tachigrafo, si rappresenta che l'operazione di scarico dei dati dal dispositivo, non essendo atto irripetibile, può essere effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria secondo le consuete procedure amministrative, avendo cura di conservare i dati o i fogli di registrazione con le ordinarie garanzie del sequestro probatorio. Ogni altra traccia utile alla determinazione della velocità, ancorché definibile solo in modo indiretto attraverso successiva indagine peritale, dovrà essere in ogni caso acquisita con particolare cura, in ragione della sua rilevanza ai fini della determinazione della pena da parte del giudice e ciò anche quando la velocità non rappresenti la causa principale del sinistro stradale.

- b) Con riferimento all'aggravante di cui al comma 5, n.2), dell'articolo 589-*bis* C.P. concernente l'attraversamento dell'intersezione del semaforo disposto al rosso, valgono le medesime considerazioni soprarichiamate per l'aggravante di cui alla precedente lettera a) e, quindi, si richiama l'attenzione sulla necessità di acquisire eventuali testimonianze di altri utenti della strada o di risultanze video di telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Infatti, tali elementi di prova, ancorché non sufficienti a consentire la contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 146, comma 3, C.d.S., possono comunque essere utilmente valutati dal giudice per l'applicazione dell'aggravante in argomento.
- c) Affinché ricorra l'aggravante di cui al comma 5, n. 2) dell'art. 589-*bis* C.P., per l'ipotesi di circolazione contromano, occorre che il conducente di un veicolo a motore abbia impegnato una strada contromano, cioè abbia occupato in tutto o in parte la carreggiata o la parte di essa destinata all'opposto senso di marcia. La norma, in concreto, prevede l'aggravante in tutti i casi in cui ricorrano le violazioni previste dall'art. 143, commi 11 e 12 C.d.S. e dall'art. 176, commi 1, lettera a) e 19, C.d.S..
- d) L'aggravante di cui al comma 5, n. 3) dell'art. 589-*bis* C.P. ricorre in tutti i casi in cui il conducente abbia effettuato un'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi con limitata visibilità. Se la violazione è commessa in autostrada o su una strada



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

extraurbana principale, dove la manovra di inversione di marcia è sempre vietata, perché sia configurabile l'aggravante occorre che il comportamento illecito sia posto in essere in prossimità o in corrispondenza di un tratto con andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso, in cui, ovviamente, la visibilità sia limitata.

- e) L'ipotesi di omicidio aggravato di cui all'art. 589-*bis*, comma 5, numero 3) (sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale) si configura nel caso in cui un conducente di un veicolo a motore abbia sorpassato un altro veicolo che si fosse fermato o stesse rallentando per consentire ai pedoni di attraversare sugli appositi attraversamenti regolati, come previsto dall'art. 148, comma 13 C.d.S..
- f) L'aggravante di cui al numero 3) dell'art. 589-*bis*, comma 5, C.P., infine, si può concretizzare solo quando il conducente di un veicolo a motore che effettua il sorpasso in presenza di striscia orizzontale continua, per compiere tale manovra, sia costretto a superare, anche solo in parte, la stessa striscia con il proprio veicolo. Qualora, invece, per le dimensioni della strada o dei veicoli, la manovra di sorpasso non richieda il superamento della predetta linea continua, non ricorre il caso di omicidio aggravato in argomento.

1.4 Omicidio plurimo

L'art. 589-*bis* C.P. prevede un aumento della pena nel **caso in cui il conducente provochi la morte di più persone**, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni, anche lievi o lievissime, di una o di più persone. In tali casi, infatti, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo fermo restando il limite massimo di pena stabilito in diciotto anni.

1.5 Aspetti procedurali concernenti l'arresto in flagranza e il giudice competente

La Legge 23 marzo 2016, n. 41, interviene anche sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale che riguardano le misure limitative della libertà personale ad iniziativa della P.G. stabilendo che per l'omicidio stradale, anche nella fattispecie semplice, sia sempre consentito l'arresto in flagranza di reato. Per l'ipotesi aggravata da guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,50 gr/l, ovvero 0,8 gr/l per i conducenti professionali di cui all'art. 186 bis, lett. b), c) e d) C.d.S.) o



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'arresto in flagranza di reato è, invece, sempre obbligatorio. In quest'ultimo caso, naturalmente, per potersi procedere secondo le disposizioni dell'art. 380 C.P.P., occorre che sia immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti. In mancanza di essa, nelle more della definizione dell'aggravante, ove ne ricorrono le condizioni, è comunque possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato.

L'art. 189, comma 8, C.d.S., come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n.41, consente l'arresto in flagranza di reato, anche nel caso in cui il conducente responsabile dell'incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.

In caso di fuga, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 8 bis, C.d.S.⁽¹⁾, secondo le disposizioni dell'art. 189, comma 6, C.d.S., l'arresto è sempre consentito.

Tutte le ipotesi delittuose previste dall'art. 589-*bis* C.P. appartengono alla competenza del Tribunale e sono perseguibili d'ufficio.

2. LESIONI PERSONALI STRADALI

Per effetto della riforma di cui alla Legge 23 marzo 2016, n. 41, le lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale sono oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 583 C.P.

Infatti, mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall'art.590 C.P., per quelle gravi o gravissime si applica la nuova previsione dell'art.590-*bis* C.P.

In base a tale norma, risponde del reato di lesioni stradali chiunque, per colpa, e con violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni personali gravi o gravissime. A tale fattispecie semplice sono annesse le pene della reclusione, rispettivamente da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime (art. 590-*bis* c.1, C.P.).

⁽¹⁾ Secondo l'art. 189, comma 8 *bis*, C.d.S., nei confronti del conducente che è fuggito dopo l'incidente ma che, entro le ventiquattro ore successive al fatto, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è possibile procedere all'arresto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Come per l'ipotesi semplice dell'omicidio stradale, il reato è commesso da chiunque ponga in essere, sulla strada, condotte illecite violando le norme in materia di circolazione stradale, cagionando lesioni personali gravi o gravissime.

Il reato di cui all'art. 590-*bis* C.P. prevede le medesime aggravanti di cui all'art. 589-*bis* C.P.

Così, sono previste pene più gravi⁽²⁾ quando il reato sia commesso da conducente di veicolo a motore che guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza alcolica, nonché quando il conducente abbia posto in essere condotte particolarmente pericolose. Per ogni utile indicazione circa queste fattispecie aggravanti, si rinvia alle considerazioni sviluppate nei paragrafi 1.2 e 1.3 che trovano completa applicazione anche per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Come per l'omicidio stradale, significativi aggravamenti di pena sono previsti per il caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime, quando il sinistro stradale abbia determinato il ferimento di più persone, una delle quali abbia riportato lesioni gravi o gravissime. In tali casi, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, anche se la pena non può superare sette anni.

2.1 Aspetti procedurali circa l'arresto in flagranza e il giudice competente

Anche per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, la Legge 23 marzo 2016, n. 41, interviene sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale che riguardano le misure pre-cautelari limitative della libertà personale stabilendo che per il reato di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-*bis* C.P., nelle ipotesi aggravate da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, da specifiche condotte pericolose di guida ovvero dalla

⁽²⁾ Per le lesioni stradali aggravate da ubriachezza (oltre 1,5 gr/l) ovvero da ebbrezza (tra 0,8 e 1,5 gr/l) per soggetti di cui all'art. 186 bis, lett. b), c) e d) C.d.S. oppure alterazione da stupefacenti è prevista la reclusione da reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e la reclusione da quattro a sette anni per le gravissime. Quando l'ebbrezza sia compresa tra 0,8 e 1,5 gr/l per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 186 bis, lett. b), c) e d) C.d.S., la pena è la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le gravi e la reclusione da due a quattro anni per le gravissime. Queste ultime pene si applicano anche quando l'incidente è determinato da condotte gravemente imprudenti (eccesso di velocità, contromano, attraversamento intersezione con semaforo rosso, ecc.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

pluralità delle vittime, sia sempre possibile l'arresto in flagranza di reato e ciò anche a prescindere dalla pena concretamente irrogabile ⁽³⁾.

Secondo le disposizioni dall'art. 189, comma 8, C.d.S., come modificato dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41, tuttavia, l'arresto in flagranza di reato non è comunque possibile nel caso in cui il conducente responsabile dell'incidente da cui siano derivate le lesioni gravi o gravissime, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. Naturalmente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 8-*bis*, C.d.S. in caso di fuga, secondo le disposizioni dell'art. 189 C.d.S., l'arresto è sempre consentito.

Il reato di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-*bis* C.P. appartiene alla competenza del Tribunale ed è perseguibile d'ufficio.

Il reato di lesioni stradali lievi e lievissime, che continua ad essere disciplinato dall'art. 590 C.P., invece, è perseguibile a querela di parte ed appartiene alla competenza del Giudice di Pace.

La perseguibilità d'ufficio di tutte le ipotesi delittuose di cui all'art. 590-*bis* C.P. impone una rinnovata attenzione nell'attività di rilevamento e ricostruzione del sinistro stradale, allo scopo di fornire al giudice ogni utile elemento per valutare la responsabilità delle persone coinvolte.

3. AGGRAVANTI ED ATTENUANTI PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 589 BIS E 590 BIS C.P.

L'omicidio stradale e il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono aggravati dalla presenza delle seguenti circostanze specifiche:

- a) mancanza di patente, perché mai conseguita ovvero revocata o sospesa o situazioni assimilate;
- b) veicolo senza assicurazione: per potersi configurare l'aggravante occorre che il veicolo sia condotto dal proprietario responsabile del reato stesso;
- c) fuga dopo l'incidente.

⁽³⁾ L'arresto in flagranza di reato non è invece possibile nella fattispecie semplice del delitto di lesioni personali gravi o gravissime di cui all'art. 590-*bis*, comma 1, C.P.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Naturalmente, la presenza delle circostanze aggravanti in argomento lascia impregiudicata la possibilità di procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi di cui, rispettivamente, agli artt. 116, comma 15, 124, comma 4, 135, comma 7 e comma 12, 136-ter, commi 2 e 3, 193, comma 2, 218, comma 6, C.d.S. ovvero del reato di cui all'art. 189 C.d.S., le cui sanzioni sono applicate secondo le procedure ordinarie.

Rispetto agli illeciti amministrativi soprarichiamati non si ritiene siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 221 C.d.S. in materia di connessione obiettiva con un reato, atteso che la condotta illecita oggetto di sanzione amministrativa non costituisce presupposto per l'esistenza dei reati di omicidio stradale o di lesioni personali gravi o gravissime.

L'omicidio stradale ed il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono puniti meno gravemente quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. In tali casi, infatti, la pena è diminuita fino alla metà.

4. SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 589 BIS E 590 BIS C.P.

La Legge 23 marzo 2016, n. 41, è intervenuta anche sulle norme del Codice della Strada che riguardano le sanzioni amministrative accessorie conseguenti ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime.

Sul tema, nel segnalare un particolare rigore delle misure, richiesto dalla gravità della situazione infortunistica nel nostro paese, si rappresenta che per tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Infatti, l'art. 222, comma 2, C.d.S., come modificato dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41, stabilisce che a seguito della condanna, ovvero dell'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis C.P.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis C.P.), anche qualora sia disposta la sospensione condizionale della pena, il Prefetto del luogo in cui è avvenuto l'incidente disponga la revoca della patente di guida del condannato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per i titolari di patente straniera, in luogo della revoca, è disposta dal Prefetto l'inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente.

5. RITIRO E SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE

Significative modifiche riguardano anche le disposizioni di cui all'art. 223 C.d.S. in materia di sospensione cautelare della patente disposta dal Prefetto nelle more della definizione del giudizio per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

In particolare, salvo che per il caso di omicidio stradale semplice di cui all'art.589-*bis*, comma 1, C.d.S.,⁽⁴⁾ è previsto che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.

Nei confronti del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il Prefetto del luogo della commessa violazione, in luogo della sospensione cautelare della patente, emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo.

La disposizione, che ha l'evidente finalità di impedire al conducente responsabile di gravi incidenti di continuare a guidare in attesa della definizione del giudizio sui reati a lui contestati, impone al Prefetto la valutazione della presenza di fondati elementi di evidente responsabilità del conducente, che devono essere forniti dall'organo di polizia che ha proceduto al rilevamento del sinistro.

In tal senso, ferma restando l'esigenza di diretti contatti con le Prefetture-UU.TT.GG. circa la definizione dei contenuti delle segnalazioni di incidente, appare comunque necessario che, in ogni caso di incidente stradale con morte o lesioni personali gravi o gravissime delle persone coinvolte, sia trasmessa a quegli Uffici la segnalazione dell'evento infortunistico, corredata da copia di

⁽⁴⁾ In tali casi, secondo le disposizioni dell'art. 223, comma 2, secondo periodo, C.d.S., il Prefetto ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, può comunque disporre la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni (non prorogabile neanche in caso di sentenza di condanna non definitiva).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

verbali di contestazione di eventuali illeciti amministrativi connessi o correlati e da ogni altro atto utile a definire la responsabilità del conducente, nei confronti del quale viene fatta la segnalazione, per l'adozione della misura cautelare della sospensione provvisoria della patente di guida.

Essendo l'adozione del provvedimento del Prefetto gravata da esigenze cautelari particolarmente urgenti, la trasmissione della segnalazione deve essere fatta nel più breve tempo possibile. Ovviamente, nel caso in cui sia stata ritirata la patente nell'immediatezza del sinistro, gli atti relativi all'incidente, unitamente al documento ritirato, devono essere trasmessi al Prefetto entro il termine di dieci giorni.

5.1 Ritiro immediato della patente di guida

Secondo le disposizioni dell'art. 223, commi 1 e 2, C.d.S., in tutte le ipotesi di reato soprarichiamate, l'agente o l'organo accertatore della violazione deve provvedere a ritirare immediatamente la patente della persona nei confronti della quale sussistono fondati elementi di evidente responsabilità e la deve trasmettere al Prefetto entro dieci giorni.

La possibilità di procedere al ritiro cautelare ed immediato del documento di guida, anche per le evidenti implicazioni in termini di limitazione della possibilità di condurre tutti i veicoli, deve essere valutata con particolare attenzione e richiede comunque la contestazione immediata di eventuali illeciti amministrativi connessi o correlati.

In ragione della sua finalità cautelare, in ossequio ad esigenze di certezza e di completezza dell'attività di indagine, la misura è applicabile solo quando, dall'evidenza dei fatti al momento del rilevamento del sinistro, sia possibile desumere in modo chiaro e senza necessità di ulteriori accertamenti, la responsabilità del conducente coinvolto nell'incidente. In ogni altro caso, la patente non sarà ritirata immediatamente, salvo l'obbligo di segnalazione successiva al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Inoltre, nel caso di coinvolgimento di più conducenti, la patente sarà ritirata immediatamente solo ove sia possibile accertare senza ragionevole dubbio, sul luogo e nell'immediatezza dell'incidente, una responsabilità esclusiva o prevalente del conducente nei confronti del quale viene disposta la misura, in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ordine alla produzione dell'evento da cui deriva il reato di omicidio stradale o di lesioni personali. Perciò, in caso di evidente concorso di responsabilità da parte di più conducenti o di altri soggetti, la misura cautelare immediata non sarà disposta, fermo restando l'obbligo di segnalazione al Prefetto per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

6. ACCERTAMENTI MEDICI COATTIVI

La Legge 23 marzo 2016, n. 41, è intervenuta anche sulle disposizioni degli artt. 224 C.P.P. e 359-*bis* C.P.P., prevedendo un significativo ampliamento delle facoltà e prerogative di accertamento medico concesse, rispettivamente, al Giudice ed alla polizia giudiziaria.

Infatti, in caso di rifiuto da parte dell'indagato di sottoporsi ad accertamenti medici utili ad acquisire elementi per la valutazione dei reati in argomento, il giudice ovvero, nei casi d'urgenza, il Pubblico ministero, possono disporre che tali accertamenti medici siano effettuati in modo coattivo da parte della polizia giudiziaria delegata o procedente.

6.1 Accertamento coattivo dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti

In particolare, per quando di diretto interesse delle Forze di Polizia, si segnala che l'art. 359-*bis*, C.P.P., come modificato dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41, stabilisce che nei casi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589-*bis* C.P. e 590-*bis* C.P., qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e si ha fondato motivo di ritenere che dal ritardo dell'accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave o irreparabile pregiudizio per le indagini, la polizia giudiziaria può chiedere al Pubblico ministero di autorizzarla ad effettuare un prelievo coattivo.

La procedura sopraindicata deve essere attivata solo nel caso di rifiuto di effettuare accertamenti con etilometro ovvero presso presidi ospedalieri come disciplinati negli artt. 186 e 187 C.d.S. Infatti, ove il conducente coinvolto in incidente stradale non si rifiuti di effettuare gli accertamenti con le modalità che le predette norme consentono di utilizzare agli organi di polizia stradale, non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

occorre intervenire secondo la nuova procedura di cui all'art. 359-*bis*, comma 3 *bis*, C.P.P.

Qualora sia opposto il rifiuto di effettuarli, il Pubblico ministero può disporre che l'accertamento sia svolto in modo coattivo. Il Pubblico ministero, nei casi d'urgenza, adotta oralmente un decreto di autorizzazione delle operazioni, che deve essere successivamente confermato per iscritto. Il provvedimento è sottoposto, comunque, alla convalida del giudice ⁽⁵⁾.

Del decreto con cui è disposto l'accertamento coattivo deve essere data tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che la sua assenza possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 C.P.P..

Sulla base del provvedimento del Pubblico ministero, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporre la persona al necessario prelievo o accertamento. In tale circostanza, ove l'interessato opponga ulteriore rifiuto, avvalendosi, ove necessario, degli strumenti e dei soggetti di cui all'art. 348, comma 4, C.P.P, si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni quando ciò sia tecnicamente possibile, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 224 *bis* C.P.P. ⁽⁶⁾.

Del compimento delle operazioni deve essere redatto un verbale delle operazioni svolte nel quale sarà dato atto dell'esito degli accertamenti, se conosciuto nell'immediatezza. Se l'accertamento non è stato possibile, nel verbale dovranno essere indicati i motivi che l'hanno reso impossibile o sconsigliabile,

⁽⁵⁾ Entro le quarantotto ore successive, il Pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al Pubblico ministero e al difensore.

⁽⁶⁾ Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, devono essere scelte le tecniche meno invasive.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

eventualmente allegando la documentazione o certificazione sanitaria compilata e sottoscritta dal sanitario che era stato chiamato a procedervi.

Naturalmente, qualora il rifiuto opposto si concretizzi in atti idonei a configurare il reato di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 334 C.P., fermo restando la denuncia dell'interessato per tale reato e l'adozione delle conseguenti misure cautelari, nel rispetto dell'integrità fisica e della dignità dello stesso, si dovrà procedere secondo le evidenze, limitando, ove necessario, la libertà della persona per il tempo occorrente al compimento dell'accertamento coattivo.

Restano, naturalmente, impregiudicati la facoltà ovvero l'obbligo di procedere all'arresto in flagranza di reato, nei casi e secondo le indicazioni più sopra descritte.

Sul tema si richiama l'attenzione sull'esigenza di procedere nel rispetto scrupoloso delle eventuali indicazioni fornite dal Pubblico ministero e dai protocolli di sicurezza posti a tutela degli operatori di polizia e delle persone sottoposte ad indagini.

Resta in ogni caso salva la procedibilità per i reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187 comma 8, C.d.S., per i quali sarà data notizia all'Autorità giudiziaria nelle forme e nei modi consueti.

7. CONNESSIONE OBIETTIVA DI ILLECITI AMMINISTRATIVI CON I REATI

La previsione della punibilità d'ufficio del reato di lesioni personali gravi e gravissime richiede una rinnovata attenzione rispetto alla tematica della connessione obiettiva tra illeciti amministrativi e reati di omicidio stradale e lesioni personali gravi o gravissime.

Secondo le disposizioni dell'art. 221 C.d.S., quando l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa non costituente reato, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per aversi connessione, perciò, è necessario che la condotta costituente oggetto di contestazione amministrativa sia il presupposto anche per la previsione della colpa specifica oggetto dei reati sopraindicati. Le violazioni amministrative contestate in occasione del sinistro che non afferiscono al comportamento dal quale è derivato l'incidente, perciò, non sono oggetto della procedura prevista dall'art. 221 C.d.S. ma seguono le regole ordinarie del Titolo VI del Codice della Strada.

La condizione ulteriore affinché, seconda la citata norma del Codice della Strada, si possa configurare connessione obiettiva è che per l'illecito amministrativo non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 C.d.S..

Pertanto, le violazioni amministrative accertate in relazione alla condotta tenuta dagli utenti della strada, coinvolti in un sinistro stradale che abbia avuto esito mortale o che abbia determinato lesioni gravi o gravissime, devono essere comunque oggetto di contestazione e verbalizzazione da parte degli organi di polizia stradale precedenti, nei termini e secondo le regole generali, allo scopo di consentire al trasgressore, anche se indagato per i reati sopraindicati, di definirli con il pagamento in misura ridotta, ove consentito.

Se l'illecito amministrativo viene definito con il pagamento, la procedura sanzionatoria amministrativa si conclude ed il giudice penale non ha alcuna competenza in materia; ad esso, pertanto, non deve essere trasmesso il verbale di contestazione.

Qualora, invece, il pagamento in misura ridotta non sia ammesso ovvero non sia stato effettuato nei termini previsti, il verbale deve essere trasmesso al giudice competente per i reati sopraindicati affinché vi provveda nelle forme e modi indicati dall'art. 221 C.d.S.

Allo stesso modo si procede anche nel caso in cui sia presentata opposizione al verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, competente a conoscere la quale è sempre il giudice penale.

Allo scopo di rendere edotto il trasgressore che il ricorso in opposizione deve essere presentato al giudice penale competente, nei verbali di contestazione per illeciti amministrativi connessi ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

gravi o gravissime dovrà essere indicato che autorità competente a ricevere il ricorso è il Tribunale che procede per i reati richiamati.

Le procedure sopraindicate, secondo le indicazioni dell'art. 221 C.d.S. dovranno essere rispettate anche nel caso di illeciti amministrativi contestati in occasione di incidenti con lesioni lievi o lievissime in cui, anche dopo la redazione e notificazione del verbale di contestazione, sia presentata querela di parte.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stalla

GP/pl

Ipotesi del reato	Riforma in materia normativa	Pena principale	Annesso in flagranza di reato	Fermo di polizia giudiziaria	Procedibilità	Sospensione cautelare della patente	Sanzioni amministrative accessorie	Tempo minimo per la nuova patente
Omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (diverse da quelle indicate nei casi seguenti). Ipotesi base.	Articolo 589 bis, c.1 c.p.	Reclusione da 2 a 7 anni	Sì, facoltativo	Sì	D'ufficio	Fino a 3 anni (art. 223 c. 2 CDS)	Revoca patente (art. 222 c. 2 CDS)	5 anni (10 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Omicidio colposo da parte di conducenti (diversi da quelli di cui all'art. 186 bis c. 1, lett. b), c) e d) CDS) in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l).	Articolo 589 bis, c.4 c.p.	Reclusione da 5 a 10 anni	Sì, facoltativo	Sì	D'ufficio	Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)	Revoca patente	15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS; 30 anni in caso di fuga art. 189 CDS)
Omicidio colposo da parte di conducente di cui all'art. 186 bis c. 1, lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l).	Articolo 589 bis, c.3 c.p.	Reclusione da 8 a 12 anni	Sì, obbligatorio (art. 380, c.2, lett. m-quater) c.p.p.)	Sì	D'ufficio	Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)	Revoca patente	15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS; 30 anni in caso di fuga art. 189 CDS – art. 222 c. 3 bis CDS)
Omicidio colposo da parte di conducente in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,5 gr/l – art. 186 c.2 lett. c) CDS) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS).	Articolo 589 bis, c.2 c.p.	Reclusione da 8 a 12 anni	Sì, obbligatorio (art. 380, c.2, lett. m-quater) c.p.p.)	Sì	D'ufficio	Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)	Revoca patente	15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS; 30 anni in caso di fuga art. 189 CDS – art. 222 c. 3 bis CDS)
Omicidio colposo da parte del conducente che commette una delle seguenti violazioni:	Articolo 589 bis, c.5 c.p.	Reclusione da 5 a 10 anni	Sì, facoltativo	Sì	D'ufficio	Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)	Revoca patente	10 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS; 30 anni in caso di fuga art. 189 CDS – art. 222 c. 3 bis CDS)
<ul style="list-style-type: none"> • velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS); • velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS); • attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS); • circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS); • inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS); • sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS); • sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS). 								
Omicidio colposo con morte di più persone , ovvero di una o più persone e di lesioni a una o più persone.	Articolo 589 bis, c.8 c.p.	Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 18 anni di reclusione	Sì, obbligatorio, o facoltativo a seconda delle violazioni riscontrate	Sì	D'ufficio	Sì, variabile in relazione alle circostanze sopraindicate	Revoca patente	Durata variabile in funzione della ricorrenza dei casi sopraindicati (minimo 5 anni)

Ipotesi delittuose	Riferimenti normativi	Pena principale	Arresto o flagranza di reato	Termo di polizia giudiziaria	Procedibilità	Sospensione cautelare della patente	Sanzioni amministrative accessorie	Tempo minimo per conseguire nuova patente
Lesioni LIEVI o LIEVISSIME a seguito di qualsiasi violazione di norme di comportamento.	Articolo 590, c.1 c.p.	Reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro	NO	NO	A querela di parte	Fino a 3 anni	Sospensione patente da 15 gg a 3 mesi; revoca nell'incidente si accerti lo stato di ebbrezza (oltre 1,5 gr/l) ovvero l'effetto di stupefacenti (ai sensi degli artt. 186, c.2-bis e 187, c.1-bis CDS)	Nei casi di revoca, 3 anni (Art. 219, c.3-ter CDS)
Lesioni stradali LIEVI o LIEVISSIME di più persone	Articolo 590, c.4 c.p.	Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 5 anni di reclusione	NO	NO	A querela di parte	Fino a 3 anni	Sospensione patente da 15 gg a 3 mesi; revoca nell'incidente si accerti lo stato di ebbrezza (oltre 1,5 gr/l) ovvero l'effetto di stupefacenti (ai sensi degli artt. 186, c.2-bis e 187, c.1-bis CDS)	Nei casi di revoca, 3 anni (Art. 219, c.3-ter CDS)
Lesioni GRAVI con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nei casi seguenti. Ipotesi base.	Articolo 590 bis, c.1 c.p.	Reclusione da 3 mesi a 1 anno	NO	NO	D'ufficio	Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)	Revoca patente	5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVI stradali provocate da conducenti [diversi da quelli di cui all'art. 186 bis, c.1, lett. b), c) e d) CDS] in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l)	Articolo 590 bis, c.4 c.p.	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni	NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS)	NO	D'ufficio	Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)	Revoca patente	5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVI provocate da conducenti di cui all'art. 186 bis, c.1, lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l)	Articolo 590 bis, c.3 c.p.	Reclusione da 3 a 5 anni	NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS)	NO	D'ufficio	Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)	Revoca patente	5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVI provocate da conducente in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l (art. 186, c.2, lett. c) CDS) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS)	Articolo 590 bis, c.2 c.p.	Reclusione da 3 a 5 anni	NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS)	NO	D'ufficio	Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)	Revoca patente	5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)
Lesioni GRAVI stradali di più persone	Articolo 590 bis, c.8 c.p.	Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 7 anni di reclusione	Aspetti procedurali corrispondenti alle violazioni riscontrate					

Ipotesi delittuose	Riferimento normativo	Pena principale	Arresto in flagranza di reato	Termo di polizia giudiziaria	Procedibilità	Sospensione cautelare della patente	Servizi amministrativi accessori	Tempo di pena per condanna nuova, parziale
<p>Lesioni GRAVI cagionate per colpa da conducente responsabile di una delle seguenti violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS); • velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS); • attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS); • circolazione contromano (art. 143, 176 CDS); • inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS); • sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS); • sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS). 	<p>Articolo 590 bis, c.4 c.p.</p>	<p>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni</p>	<p>NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS)</p>	<p>NO</p>	<p>D'ufficio</p>	<p>Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)</p>	<p>Revoca patente</p>	<p>5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, C.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)</p>
<p>Lesioni GRAVISSIME stradali con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nei casi seguenti. Ipotesi base.</p>	<p>Articolo 590 bis, c.1 c.p.</p>	<p>Reclusione da 1 a 3 anni</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>D'ufficio</p>	<p>Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)</p>	<p>Revoca patente</p>	<p>5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, C.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)</p>
<p>Lesioni GRAVISSIME provocate da conducenti diversi da quelli di cui all'art. 186 bis, c.1, lett. b), c) e d) CDS) in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,5 gr/l)</p>	<p>Articolo 590 bis, c.4 c.p.</p>	<p>Reclusione da 2 a 4 anni</p>	<p>NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS)</p>	<p>SI</p>	<p>D'ufficio</p>	<p>Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)</p>	<p>Revoca patente</p>	<p>5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, C.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)</p>
<p>Lesioni GRAVISSIME provocate da conducenti di cui all'art. 186 bis, c.1, lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l)</p>	<p>Articolo 590 bis, c.3 c.p.</p>	<p>Reclusione da 4 a 7 anni</p>	<p>NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS)</p>	<p>SI</p>	<p>D'ufficio</p>	<p>Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)</p>	<p>Revoca patente</p>	<p>5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, C.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)</p>
<p>Lesioni GRAVISSIME provocate da conducente in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l (art. 186, c.2, lett. c) CDS) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS)</p>	<p>Articolo 590 bis, c.2 c.p.</p>	<p>Reclusione da 4 a 7 anni</p>	<p>NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS)</p>	<p>SI</p>	<p>D'ufficio</p>	<p>Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)</p>	<p>Revoca patente</p>	<p>5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, C.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)</p>
<p>Lesioni GRAVISSIME stradali di più persone</p>	<p>Articolo 590 bis, c.8 c.p.</p>	<p>Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 7 anni di reclusione</p>	<p>Aspetti procedurali corrispondenti alle violazioni riscontrate</p>					

Base del reato	Riferimento normativo	Pena principale	Arresto in flagranza di reato	Termo di polizia giudiziaria	Processibilità	Sospensione cautelare della patente	Sanzioni amministrative	Ferreo minimo per conseguire altra patente
<p>Lesioni GRAVISSIME cagionate per colpa da conducente responsabile di una delle seguenti violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS); • velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS); • attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS); • circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS); • inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS); • sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS); • sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS). 	<p>Articolo 590 bis, c.5 c.p.</p>	<p>Reclusione da 2 a 4 anni</p>	<p>NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS)</p>	<p>NO</p>	<p>D'ufficio</p>	<p>Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)</p>	<p>Revoca patente</p>	<p>5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. C.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS)</p>

NOTE

Ai fini degli artt. 589-bis e 590-bis per strade extraurbane si intendono quelle di cui alle lettere A, B e C, e per strade di centro urbano quelle delle lettere D, E, F ed F-bis dell'art. 2, c. 2 CDS.

Nel caso di titolari di patente estera gli interventi sulla patente previsti dopo le modifiche del 2016 al codice penale vanno intesi come inibizione alla guida.

Nel caso di conducente datosi alla fuga la pena prevista è aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non inferiore a 5 anni per l'omicidio stradale e non inferiore a 3 anni per lesioni gravi o gravissime (artt. 589-ter e 590-ter).

Per la violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale si applicano le relative sanzioni disposte dal codice della strada.

Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. *Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296,00 a euro 1.183,00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.*

6. *Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.*

7. *Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.*

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. *Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.*

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

9-bis. *L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413,00 a euro 1.656,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 331,00.*

Revoca della patente di guida

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente ⁽⁶⁾ previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente ⁽⁶⁾ se non dopo che siano trascorsi almeno due anni ⁽⁷⁾ dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato **fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222**.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Art. 222

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. *Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. **Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.***

2-bis. *La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.*

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

3-bis. *Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.*

3-ter. *Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.*

3-quater. *Per i titolari di patente di guida rilasciata da Stati esteri il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale conducenti di cui all'art. 225 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.*

Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

1. *Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.*

2. *Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. **Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.***

2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, è disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto al comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale conducenti di cui all'art. 225 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. *Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.*

4. *Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.*

ART. 157

(regio decr. 19.10.1930, n. 1398 - Codice penale)

Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Art. 582

(regio decr. 19.10.1930, n. 1398 - Codice penale)

Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione **da sei mesi** a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

ART. 589

(regio decr. 19.10.1930, n. 1398 - Codice penale)

Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli *anni quindici*.

ART. 589-bis

(regio decr. 19.10.1930, n. 1398 - Codice penale)

Omicidio stradale

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;**
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;**
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.**

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

ART. 589-ter

(regio decr. 19.10.1930, n. 1398 - Codice penale)

Fuga del conducente in caso di omicidio stradale

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

ART. 590

(regio decr. 19.10.1930, n. 1398 - Codice penale)

Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

ART. 590-bis

(regio decr. 19.10.1930, n. 1398 - Codice penale)

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;**
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;**
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.**

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

ART. 590-ter

(regio decr. 19.10.1930, n. 1398 - Codice penale)

Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali

Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

ART. 590-quater

(regio decr. 19.10.1930, n. 1398 - Codice penale)

Computo delle circostanze

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies

(regio decr. 19.10.1930, n. 1398 - Codice penale)

Definizione di strade urbane e extraurbane

Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.

ART. 224-bis

(DPR 22.9.1988, n. 447 - Codice di procedura penale)

Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale

1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, **per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale** e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene a pena di nullità:

- a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
- b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
- c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
- d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
- e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
- f) l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.

ART. 359-bis

(DPR 22.9.1988, n. 447 - Codice di procedura penale)

Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191.

3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis.

Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

- a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
- c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, *anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1*, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
- d-bis) *delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;*
- e) *delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;*
- e-bis) *delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;*
- f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
- f-bis) *delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;*
- g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- h) *delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;*
- i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
- l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
- l-ter) *delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;*
- m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;
- m-bis) *delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;*
- m-ter) *delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), e successive modificazioni;*
- m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale.**

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

ART. 381

(DPR 22.9.1988, n. 447 - Codice di procedura penale)

Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

- a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
- b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
- c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
- d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
- e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
- f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
- f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale;
- g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
- h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
- i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
- l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
- l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;
- m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
- m-bis) .
- m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
- m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale;

m-quinqües) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

ART. 406

(DPR 22.9.1988, n. 447 - Codice di procedura penale)

Proroga del termine

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

2-ter. **Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis, e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.**

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

ART. 416

(DPR 22.9.1988, n. 447 - Codice di procedura penale)

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2-bis. **Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.**

ART. 429

(DPR 22.9.1988, n. 447 - Codice di procedura penale)

Decreto che dispone il giudizio

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
- c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
- e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

ART. 550

(DPR 22.9.1988, n. 447 - Codice di procedura penale)

Casi di citazione diretta a giudizio

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

- a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
- b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
- c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
- d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
- e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;**
- f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
- g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

ART. 552

(DPR 22.9.1988, n. 447 - Codice di procedura penale)

Decreto di citazione a giudizio

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
- c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
- f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
- g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
- h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.